



i Documenti di Analisi Difesa

LUCI E OMBRE EUROPEE NELL'INDUSTRIA DELLA SICUREZZA E DIFESA

**DI GIOVANNI PAGANI
SENIOR SECURITY MANAGER CENTRO STUDI ITASFORUM**

Volendo individuare e attribuire un significato al Diritto Internazionale, esso può definirsi come l'ordinamento della «Comunità degli Stati»: cioè un complesso di regole che in virtù della loro cooperazione si forma al di sopra di ciascun Stato e questi s'impegna a rispettarle con proprie norme anche di rango costituzionale. Si dice pure che il Diritto internazionale regoli «rapporti fra Stati», nel senso che le norme internazionali si indirizzano loro, creando diritti e obblighi giuridici. Questo vincolo è riassunto nella nota formula *Pacta sunt servanda*, fissata nella prima metà del Seicento da Ugo Grozio a fondamento della "civile convivenza tra i popoli" e ribadita dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati verso la fine degli anni Sessanta del secolo scorso.

Saremmo, tuttavia, preda di un grave errore se con la medesima espressione si volessero anche indicare le materie da comprendere in questa importantissima branca del diritto. L'odierno requisito che qualifica il Diritto internazionale è dato dalla circostanza che esso non regoli solo materie attinenti a rapporti interstatali, ma - pur indirizzandosi prevalentemente agli Stati - tenda anche a disciplinare i rapporti che si svolgono all'interno delle varie comunità (statali). Nel passato tali aspetti interni erano esclusivi competenza dell'ordinamento statale, mentre al Diritto internazionale era indirizzata la competenza sulle materie esterne (es.: Rapporti e Immunità diplomatiche, Alleanze, condotta di conflitti, ecc.): esso era un Diritto diplomatico e consolare, una disciplina nota soprattutto alle Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza. Oggi, come detto, le cose



stanno un po' diversamente perché la vita moderna è fortemente dominata dalla dimensione internazionale, e sul piano giuridico questa caratteristica si traduce nella tendenza a trasferire la regolamentazione dei rapporti economici, commerciali, sociali, militari, ecc. dal piano nazionale a quello dell'ordinamento sovranazionale. Tutte queste materie sono spesso regolate da Convenzioni, cioè da quella categoria di norme che possiamo considerare non solo più numerosa ma anche più importante. Posta questa brevissima premessa, ricavabile anche da un'opportuna lettura di qualsiasi testo di Diritto Internazionale, la dovuta dose di curiosità ci consente di portare la memoria alla fine del 2010 - e stupirci della tanto discreta quanto insperata pazienza su cui si debba far conto - per provare a

dipanare il groviglio degli istituti del Diritto in argomento e della legislazione europea, in modo da cogliere la legittimità degli accadimenti cui hanno dato luogo alcuni accordi di Capi di Stato e di Governo, come pure le iniziative di importanti Gruppi internazionali. Ci riferiamo, nel primo caso, ai trattati militari franco-britannici del 2 novembre 2010 e, nel secondo caso, al tentativo di accordo BAE Systems - EADS conclusosi con un nulla di fatto nella prima decade del mese di ottobre del 2012. A questo punto un comune osservatore che provasse l'audacia di compiere un consuntivo degli Accordi pregressi e ancora vigenti in svariate branche della materia militare - e sui quali Francia e Regno Unito hanno assunto i loro impegni - non avrebbe che l'imbarazzo della scelta, compresi gli interroga-

tivi che conseguono a non meglio definibili ambiguità o dissimulazioni. Tuttavia di ciò è piena la Storia, anche dei Trattati. Per questo è interessante rimanere sulle sole curiosità della tecnica giuridica per cogliere, negli strumenti che offre il Diritto, almeno una speranza quanto dovuta coerenza con i "modelli" utilizzati e vigenti nelle relazioni internazionali fra Stati.

« ... Firmando a Londra, il 2 novembre scorso (2010), due trattati militari negoziati in pochi mesi, la Francia e il Regno Unito hanno deciso di fare, fuori dal quadro europeo, ciò che l'Ue non è riuscita a realizzare nel corso degli ultimi dieci anni: programmare una parziale ma concreta cooperazione nella gestione e sviluppo delle proprie capacità militari, con l'obiettivo di mantenere efficienti i rispettivi eserciti, nonostante le riduzioni di bilancio imposte dalla crisi finanziaria. Scegliendo la via bilaterale, Londra e Parigi hanno lanciato un messaggio chiaro agli altri Stati membri: preferiscono aggirare le istituzioni comuni che l'Unione ha faticosamente creato, piuttosto che impantanarsi nei meandri di una burocrazia diventata, col tempo, troppo complessa. A Londra, insomma, potrebbe essersi delineata un'altra Europa, lontana da Bruxelles. ... ».

« ... Con gli accordi di Londra non è stata però messa una pietra tombale sul progetto della difesa europea. Le capacità militari francesi e britanniche potranno essere preziose per eventuali future operazioni europee. I nuovi accordi però sollevano dubbi sugli sviluppi futuri dell'Ue in quanto tale sul fronte militare. Come potrà Parigi restare fedele al progetto di difesa europea senza compromettere la sua nuova relazione strategica con Londra? ... ».

« ... Tuttavia, gli accordi di Londra si prestano anche a un'altra interpretazione, più ottimistica. Possono essere visti come uno sprone ai partner europei a ristrutturare i bilanci militari e, almeno nel più lungo termine, ad aumentarne l'entità. Non a caso, nella dichiarazione ufficiale sui nuovi accordi, l'Eliseo ha posto l'accento su una serie di dati che evidenziano il divario che divide Londra e Parigi dagli altri membri dell'Ue: la spesa militare di Gran Bretagna e Francia corrisponde alla metà di quella dell'Unione; i due paesi spendono in ricerca e sviluppo per la difesa i 2/3 delle spese totali europee; e sono gli unici in grado di lanciare missioni ad alta intensità in teatri pericolosi e lontani. A buon intenditor poche parole. ... ».

Così avviava la notizia, pochi giorni dopo il 2 novembre, una fonte di studi internazionali.

« ... La nascente (o meglio già nata, in quanto conta ormai una dozzina di anni di vita) difesa europea non sarà affatto minacciata da questa iniziativa anglo-francese, come qualcuno ha paventato. Al contrario, la PESC (politica estera e di sicurezza comune) e la PCSD (politica comune di sicurezza e difesa) ne risentiranno positivamente. Il trattato di Lisbona, infatti, incoraggia le "cooperazioni strutturate" fra paesi membri intenzionati a mettere in comune i propri assetti, con l'auspicio che nel tempo anche altri paesi europei si accodino a tali iniziative. E il patto siglato da Sarkozy e Cameron può essere considerato un ottimo esempio di cooperazione strutturata».

«L'accordo in esame non rischia nemmeno di escludere Berlino, come altri temono. In realtà il patto politico-militare di oggi con il Regno Unito completa l'accordo

politico-economico degli anni Sessanta con la Germania e rende la Francia ancora più grande e ulteriormente più importante sullo scenario europeo e mondiale. In sostanza Francia e Regno Unito ottimizzano le spese e fanno un buon affare, l'Unione Europea ci guadagna senza fare nulla e l'Italia, come al solito, sta a guardare».

Anche questa era una prima valutazione, riportata da altra fonte di informazione sullo stesso argomento e nello stesso periodo. Non sappiamo se la differenza di giudizio contenuta in queste brevi argomentazioni abbia radici politiche o se ciascuna analisi esprima semplicemente una valutazione di prospettiva, che però solo il tempo potrà smentire o rendere vera. A noi interessano i fatti in sé, per ricavarne il quadro giuridico all'interno del quale essi hanno preso avvio, sono stati composti e a ciascun evento hanno offerto legittimità. Proviamo dunque a tirar le somme, se pure una somma si possa tirare da così eterogenei addendi. Ai soli fini della chiarezza impostaci dalla complessità della materia, occorre cedere ancora una volta alle uggiose ma utili "annotazioni" giuridiche e cominciare a precisare che, in generale, il termine «Trattato» indica lo strumento mediante il quale gli Stati dirimono i loro contrasti o coordinano le loro attività. La parola deriva dal latino tractatus (trattare, negoziare) e ne consegue che esso esprima un atto di volontà - regolato da precise norme giuridiche di Diritto internazionale - ai fini della sua validità, della sua capacità di creare diritti e obblighi tra i contraenti (in questo caso il Trattato è bilaterale perché due sono i soggetti del negozio) e ai fini delle sue relazioni verso gli Stati terzi. Il Trattato vero e proprio (detto anche Accordo, Patto, Negozio, Convenzione) regola questioni di una certa importanza tra due o più soggetti internazionali, e il "modello" classico è esemplificabile nei Trattati di alleanza, difensiva o offensiva, di controassicurazione, di non aggressione, di pace, di consultazione, ecc.. Altro componente dell'«Accordo» è il documento supplementare che precisa, estende, limita o ratifica un Trattato, e questo documento prende il nome di «Protocollo».

Anche la «Dichiarazione», bilaterale in questo caso, è molto importante ma non è sempre facile constatare se essa abbia o no valore impegnativo. Essa può essere preposta o annessa al Trattato, e allora si tratta di stabilire se debba considerarsi parte integrante di quest'ultimo oppure no. Nel caso che la Dichiarazione sia bilaterale, solo il chiarimento della volontà delle due parti potrà rivelare se si tratti o no di un vero e proprio negozio giuridico. La sua validità potrà essere dedotta, oltre che dalla volontà delle parti, anche dalla sua «Ratifica». Quest'ultima è uno strumento di fondamentale importanza mediante il quale uno Stato s'impegna, formalmente, a eseguire le disposizioni del Trattato che ha sottoscritto e nel caso in esame si dovrebbe dare luogo ad uno scambio di strumenti di ratifica. Distinta da quest'ultima - atto giuridico internazionale - è l'«Autorizzazione alla Ratifica», che è invece un atto giuridico interno (a questo proposito, per l'Italia, si veda l'articolo 80 della sua Costituzione). I Trattati londinesi (o Accordi internazionali) possono essere definiti come l'«unione», o meglio, l'«incontro» delle volontà di due Stati dirette a regolare una determinata sfera di rapporti (in questo caso militari) riguardanti questi due Paesi. I Trattati, come tutte le fonti di norme giuridiche,

possono produrre sia regole «materiali», cioè norme che disciplinano direttamente i rapporti fra i destinatari (in questo caso tra le due parti contraenti il Trattato) imponendo obblighi o attribuendo diritti, sia regole «formali» o «strumentali», cioè norme che si limitano a istituire fonti per la creazione di norme successive. Tra gli accordi che istituiscono fonti, hanno importanza i Trattati costitutivi di organizzazioni internazionali, i quali, oltre a disciplinare direttamente certi rapporti fra gli Stati membri, demandano in buona misura agli organi sociali la produzione di altre norme. Negli atti delle organizzazioni internazionali tra le fonti previste dai rispettivi Trattati istitutivi rientrano anche gli atti dell'Unione europea (ex Comunità europee), cioè la legislazione europea (ex legislazione comunitaria). Come i Contratti nel Diritto interno sottostanno alla Legge, così i Trattati internazionali sottostanno a una serie di norme consuetudinarie (compresa quella particolare categoria di norme consuetudinarie costituita dai principi generali di diritto) che ne disciplinano il procedimento di formazione, i requisiti di validità e di efficacia. Tale complesso di regole forma il cosiddetto Diritto dei Trattati.

Come si arriva alla conclusione di un Accordo? Quando si può dire che l'incontro di volontà di due o più Stati si sia verificato?

Il Diritto internazionale lascia la più ampia libertà in materia di forma e di procedura per la stipulazione, quindi un Accordo può risultare da ogni genere di manifestazione di volontà degli Stati, purché d'identico contenuto e purché diretto a obbligarli. Ancora oggi il procedimento normale, o meglio, solenne, di formazione del Trattato, ricalca quello seguito nell'epoca delle monarchie assolute. In quel periodo la sua stipulazione era materia di competenza esclusiva del Capo dello Stato; esso era negoziato

dagli emissari del Sovrano, definiti «plenipotenziari» perché titolari di «pieni poteri» per la negoziazione. I Plenipotenziari predisponavano il testo dell'Accordo e lo sottoscrivevano; seguiva poi la ratifica da parte del Sovrano, con la quale questi accertava se essi si fossero effettivamente attenuti al mandato ricevuto. Perché il Trattato si formasse, era necessario che la volontà ultima del Sovrano fosse portata a conoscenza delle controparti, s'incontrasse, cioè, con le volontà delle controparti; il che avveniva attraverso lo scambio delle ratifiche. Le fasi descritte (negoziazione, firma, ratifica, scambio delle ratifiche) sono ancora in uso nella prassi internazionale, ancorché sia venuta meno la posizione di preminenza del Capo dello Stato in conseguenza delle profonde modifiche prodottesi nell'organizzazione dei poteri all'interno degli Stati. Anche oggi il normale procedimento di formazione dell'Accordo si apre con i negoziati condotti dai Plenipotenziari, i quali di solito sono organi (o, comunque, agiscono su mandato) del Potere esecutivo. Il momento della negoziazione è tanto più complesso quanto più numerosi sono gli Stati che vi partecipano (ma nel caso in esame il negoziato nasce bilaterale e si conclude come tale) e quanto più importante sia la materia da regolare (come nel caso dell'oggetto del Trattato franco-britannico che è di natura militare, riguardando la Difesa e la Sicurezza). I negoziati si chiudono con la firma o con l'apposizione delle sole iniziali da parte dei Plenipotenziari. Nel procedimento solenne che stiamo descrivendo, la firma non vincola ancora gli Stati, essa ha fini di autenticazione del testo che è così predisposto in forma definitiva e potrà quindi subire modifiche solo in seguito all'apertura di nuovi negoziati. Il tratto finale e decisivo della fase procedimentale, lo rammentiamo ancora una volta, è la manifestazione di volontà, con la quale uno Stato s'impegna, e si ha con la



fase successiva della ratifica. La competenza a ratificare è disciplinata da ogni singolo Stato con proprie norme costituzionali. Una volta formatasi la volontà dello Stato attraverso le deliberazioni degli organi costituzionalmente competenti, il procedimento di formazione dell'Accordo si conclude con lo scambio o con il deposito delle ratifiche. Nel caso dello scambio, l'Accordo si perfeziona istantaneamente; se invece si ricorre al Deposito, che è la procedura normalmente adottata per i Trattati multilaterali, man mano che le ratifiche sono depositate (presso un Governo, presso il Segretariato di un'Organizzazione internazionale, ecc..) l'Accordo si forma tra gli Stati depositanti. Di solito però si prevede nel testo del Trattato che quest'ultimo non entri in vigore, neppure tra gli Stati depositanti, finché non si raggiunga un certo numero di ratifiche, ma - in quanto bilaterale - quanto sopra descritto non riguarda questo Trattato franco-britannico.

Per mettere meglio in luce il caso in cui l'Accordo si formi man mano che le ratifiche vengono depositate, possiamo invece scegliere uno stesso istituto conclusosi in Inghilterra a Farnborough il 27 luglio 2000, e precisamente un Accordo multilaterale ugualmente riferibile al settore militare: l'«Accordo quadro tra la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa». Nelle «Disposizioni finali», alla Parte 9, figura l'articolo 55 che dispone, fra l'altro, una dettagliata disciplina per l'entrata in vigore dell'Accordo:


- subordinandolo alla ratifica, all'approvazione o accettazione
- prevedendo che il Deposito degli atti di ratifica, accettazione o approvazione siano indicati presso una delle Parti contraenti denominato Depositario (in questo caso presso il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord)
- fissando termine e modalità per l'entrata in vigore tra i primi due Stati firmatari che depositano i loro atti di ratifica, accettazione o approvazione nonché termine e moda-

lità per l'entrata in vigore dell'Accordo per gli altri Stati firmatari.

Da non sottovalutare inoltre la fase della cessazione e del recesso, dove in quest'Accordo è stabilito che «le Parti si consulteranno immediatamente e concorderanno tra loro i necessari provvedimenti per gestire in maniera soddisfacente le conseguenze di tale estinzione. La cessazione del presente Accordo sarà effettiva alla data concordata per iscritto dalle Parti». Se una delle Parti desiderasse poi recedere dall'Accordo «essa esaminerà le conseguenze di tale recesso con le altre Parti. Se alla fine di tali consultazioni la Parte interessata desideri ancora recedere dall'Accordo, informerà per iscritto Il Depositario di tale decisione. Quest'ultimo informerà a sua volta tutte le altre Parti. Il recesso avrà effetto dopo sei mesi a partire dalla ricezione della notifica del Depositario».

Dalle disposizioni dell'Accordo stipulato, né l'estinzione né il recesso possono pregiudicare gli obblighi già sottoscritti e neppure i diritti e le prerogative acquisite dalle Parti. Non fanno eccezione neppure gli emendamenti perché nel caso in argomento «il testo di ogni proposta sarà sottoposto per iscritto al Depositario che lo invierà a tutti gli Stati firmatari per essere valutato dal Comitato Esecutivo e da ogni Stato che ha aderito. Una volta che l'emendamento è stato approvato per iscritto da tutte le Parti, ognuna invierà al Depositario il proprio atto di ratifica, accettazione o approvazione». Ancora la «navetta» degli Atti fra Depositario e Stati membri sarà propedeutica all'entrata in vigore dell'Accordo, dopodiché esso sarà vincolante anche per quegli Stati per i quali non sia ancora giunto a compimento l'iter procedurale che attribuisca la qualifica di Parte.

Nonostante le fonti cui si è fatto riferimento si siano calate nello stesso settore (industria della difesa) e abbiano condiviso la regolamentazione destinata in gran parte alle stesse materie - sollevando addirittura ipotesi di caotiche duplicazioni - il Trattato londinese pare non indirizzi alcun cenno o riferimento all'Accordo del 2000, così come ad altri contesti disciplinati da analoghi istituti giuridici (Es.: la Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OC-CAR, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998) o da altre



fonti di Organizzazioni internazionali (es.: Atti intergovernativi o della stessa Unione Europea nel settore della difesa e della sicurezza) con impegni già da tempo assunti solennemente e rivelatisi, anche sul piano organizzativo, di straordinaria e riscontrata efficacia. L'ultimo spunto ci è offerto dalle recenti iniziative di due grandi gruppi internazionali operanti nel campo dell'industria ad alta tecnologia. L'evento ha visto protagonisti i Gruppi "privatizzati" BAE Systems e EADS sui quali gli aspetti giuridico - istituzionali descritti in precedenza hanno da tempo prodotto i loro effetti; ciò in ragione del fatto che questi grandi players sono, fra gli altri, lo strumento strategico per la realizzazione degli obiettivi concordati in sede internazionale, ossia quando gli Stati si impegnano solennemente nei Patti come ad esempio: la «Letter of Intent», del 6 luglio 1998 «relativa alle Misure per Facilitare la Ristrutturazione dell'industria Europea per la Difesa» e il successivo «Accordo Quadro» appena descritto nei precedenti tratti giuridici salienti.

Nonostante ciò i contenuti della "riforma" da loro ideata li ha presentati sulla scena prescindenti da ogni pregresso traguardo consolidato dagli strumenti ufficiali degli «Stati membri», orientando e sviluppando, seppure legittimamente, la loro iniziativa nell'ambito della libertà d'impresa prevista dal diritto europeo con il solo limite delle norme sui temi della concorrenza. L'oggetto della trattativa è risultato tanto noto quanto, per sua natura, complesso, in

dependenza degli effetti che avrebbe potuto produrre: possibile sotto il profilo ragionieristico, molto meno dal punto di vista dei contesti politico industriali dei contraenti. Ciò che a noi interessa, comunque, è lo spazio giuridico che il vigente ordinamento europeo consenta a tali operazioni e occorre, perciò, fare riferimento non solo all'articolo 3 del «Trattato sull'Unione europea» - secondo il quale «L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico» - ma è necessario fare riferimento anche al «Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea» (d'ora in avanti TFUE), che ha origine con il Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2009 sostituendosi al Trattato istitutivo della Comunità Europea. Questa fonte, rinnovata nella veste, introduce le disposizioni relative al funzionamento delle istituzioni, la disciplina del mercato interno e fissa le politiche definendone il quadro di riferimento. Sulle stesse questioni recita anche il Protocollo sul «Mercato interno e sulla concorrenza» (allegato al Trattato dell'Unione Europea e al Trattato in argomento) e nel quale le Alte Parti contraenti ribadiscono «che il mercato interno comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata ...» e perciò le Parti «hanno convenuto che a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in

Luogo e data	Atto	Fonte
Londra, 6 luglio 1998	Lettera di Intenti del 6 luglio 1998 relativa alle Misure per Facilitare la Ristrutturazione dell'industria Europea per la Difesa	Patto
Farnborough, 9 settembre 1998	Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR	Convenzione
Farnborough, 27 luglio 2000	Accordo quadro tra la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa	Accordo
Bruxelles, 12 luglio 2004	Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio relativa alla creazione dell'Agenzia Europea per la Difesa	Az. comune
Strasburgo, 6 maggio 2009	Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa	Direttiva
Bruxelles, 13 luglio 2009	Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	Direttiva
Bruxelles, 22 novembre 2010	Direttiva 2010/80/UE della Commissione che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa	Direttiva
Bruxelles, 22 marzo 2012	Direttiva 2012/10/UE della Commissione che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa	Direttiva

base alle disposizioni dei trattati, ivi compreso l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea». Passando alle regole applicabili alle imprese si rileva che il Trattato dispone l'incompatibilità con il mercato dell'UE di «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno», e perciò tali condotte sono vietate. Protezione viene concessa al commercio fra «Stati membri», dichiarando incompatibile e vietando «lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo». Queste disposizioni sono calate rispettivamente negli articoli 101 e 102 del TFUE e la loro applicazione è garantita da altre fonti di diritto derivato (Regolamenti e Direttive) stabilite dagli organi dell'Unione («Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo»), compresi i casi di inapplicabilità del succitato articolo 101, così come il presidio dell'osservanza dei divieti con le annesse ammende e penalità. È la poi Commissione che vigila sull'applicazione dei principi fissati in quegli stessi articoli e nel caso ricorra una infrazione essa ne «propone i mezzi atti a porvi termine», oppure - facendo ricorso allo strumento della Decisione - essa «definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione» nel caso «non sia posto termine alle infrazioni».

Altre norme poi si occupano delle misure sui diritti speciali o esclusivi - illustrate poco tempo fa da queste colonne in occasione della loro emanazione da parte dello Stato italiano - ed esse sono poste all'articolo 106 del TFUE, così come gli aiuti agli Stati dell'Unione vengono presi in considerazione all'articolo successivo, ma suddivisi in «incompatibili», «compatibili» e «possibilmente compatibili», con esclusivo riferimento al mercato interno e con il ben esplicito divieto di «minacciare di falsare o addirittura falsare la concorrenza».

In tema di sicurezza e difesa il contenuto di quanto appena descritto deve essere però coordinato con l'articolo 346, che illustra al primo comma i punti strategici nei confronti dei quali le disposizioni dei Trattati non debbano costituire ostacolo, e precisamente che:

- «a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza»;
- «b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della

propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari».

Chiude la questione l'articolo 348 TFUE, il quale chiarisce che nel caso di una realizzazione delle fattispecie sopra descritte e ne consegue l'effetto «di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dai trattati». Sul tema delle violazioni degli obblighi posti dai Trattati e commesse da parte di un determinato Stato membro, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia europea qualora lo Stato in causa non si conformi a quanto da lei indicatogli; questa possibilità è estesa anche agli Stati membri in controversia tra loro dopo che essi abbiano interessato la Commissione senza ricevere però alcun parere. Riflettendo sulla cronaca di questo secondo e ultimo evento, si può ragionevolmente ritenere che la sua storia abbia comunque testimoniato che tali finalizzazioni risultino forse ancora premature a causa dei grandi interessi in gioco, ma ha pure svelato che i contesti «istituzionali» - dove si manifestano le volontà che danno contenuto agli strumenti giuridici ufficiali - possono essere scelti, pur se legittimamente, senza tenere conto degli impegni già assunti e delle rispettive volontà dichiarate: quasi che tali contesti seguissero, senza sperata eccezione, il destino delle note figure geometriche dove il severo e universale principio ha postulato che esse non si incontrassero mai. Questa, però, è la politica, e quindi è un'altra cosa.

Il Diritto - invece - è validità, forza, realismo, ma in questi casi chi lo origina, lo nutre e lo difende è lo Stato o gli Stati, le loro massime istituzioni, e quindi ancora la politica, lo spirito del Popolo o - come nella dimensione internazionale - lo spirito dei Popoli, il quale nel passato non di rado è stato sopraffatto dallo «Spirito di Potenza» oppure dalla «Ragion di Stato», che in entrambi i casi di «cronaca» presi quest'oggi in esame, almeno quest'ultima pare si sia puntualmente affacciata, smarcata dalla «Comunità degli Stati» e per di più piegata non alle economie di scala ma alle «nobili e strategiche» economie nazionali. Ci consoli, quindi, la sottostante tabella almeno a memento del tracciato istituzionale di alcune delle principali «formalità» - con i «compiti» e i «ruoli» - che i «rapporti fra Stati» hanno prodotto di volta in volta sui principali temi del settore.



i Documenti di Analisi Difesa

Analisi Difesa
c/o Intermedia Service Soc. Coop.
Via Castelfranco, 22
40017 San Giovanni in Persiceto BO

Tel.: +390516810234

Fax: +390516811232

E-mail: redazione@analisidifesa.it

Web: www.analisidifesa.it



Il Magazine on-line
Diretto da
Gianandrea Gaiani